

Novità giurisprudenziale

PUNITIVE DAMAGES, ASTREINTES ED ORDINE PUBBLICO: L'ORIENTAMENTO DELLA SUPREMA CORTE

L'ordinamento italiano, allo stato, considera generalmente compatibili con l'ordine pubblico le *astreintes*, mentre sembra "fermo" nel negare la conformità con l'ordine pubblico dei *punitive damages*. Le motivazioni recentemente esposte dalla Corte di Cassazione, seppure in modo non pienamente convincente, confermano questo orientamento.

Il fenomeno giuridico, inteso come complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività in un dato momento storico, annovera tra le sue caratteristiche, oltre all'effettività e alla certezza, la c.d. "relatività". Con quest'espressione si indica generalmente la mutevolezza del contenuto delle regole di diritto, determinata sia dal variare delle comunità sociali a cui tali regole si riferiscono, sia dal continuo cambiamento delle esigenze e dei problemi che lo sviluppo di una società via via pone.

La "relatività" del diritto si manifesta, tra l'altro, nelle ipotesi in cui un ordinamento si trovi a doversi confrontare con istituti giuridici sconosciuti, "nati" e consolidatisi in contesti differenti, al fine di determinarne l'applicabilità o l'inapplicabilità al proprio interno.

L'ordinamento italiano, negli ultimi anni, si è "confrontato" con due istituti totalmente o parzialmente sconosciuti: i c.d. *punitive damages* di derivazione statunitense e le *astreintes* del diritto belga o francese, giungendo a due conclusioni differenti, recentemente confermate dalla Corte di Cassazione, in ordine alla loro compatibilità con il diritto italiano.

I *punitive damages*, riconosciuti nell'ordinamento statunitense a partire dal caso deciso dalla Corte

Suprema *Day v. Woodworth* (1852), costituiscono l'oggetto di una condanna la cui funzione non consiste nel riparare la lesione inferta con la condotta illecita, bensì nel punire in modo esemplare e persino "vendicativo"; il punto di partenza per la quantificazione dei *punitive damages*, perciò, non sta nell'entità del danno sofferto, bensì nella riprovevolezza della condotta del soggetto che lo ha determinato.

Si tratta di una figura di danno senz'altro estranea alla tradizione giuridica di *civil law*, nella quale il risarcimento ha la sola funzione riparatoria ed è strettamente commisurato all'entità della lesione. Sulla base di questo rilievo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni confermato che "*nell'ordinamento italiano alla responsabilità civile è estranea l'idea della punizione, fondandosi il risarcimento del danno sull'esistenza di una lesione e sulla prova delle conseguenze negative sofferte dal danneggiato, e rimanendo irrilevanti, ai fini del risarcimento, la condotta del danneggiante, lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale del danneggiato*" (Cass. 1183/2007; in senso conforme: Cass. 1781/2012).

Così, ad esempio, la condanna al risarcimento del danno (punitivo) quantificato in un milione di dollari, pronunciata da una corte statunitense nei confronti di un'impresa italiana produttrice della fibbia

di chiusura del casco per motociclette utilizzato dalla vittima di un sinistro, non è stata deliberata nell'ordinamento italiano, in quanto ritenuta in contrasto con l'ordine pubblico, ovvero con le "regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società" (Cass., S.U., 16379/2014).

Le *astreintes*, disciplinate in via positiva da diversi ordinamenti di *civil law*, tra i quali il Belgio e la Francia, costituiscono un rimedio di carattere giudiziale preordinato a conseguire l'esecuzione di un obbligo di fare infungibile; in particolare, si tratta, sinteticamente, di condanne al pagamento di una somma di denaro – il cui ammontare aumenta automaticamente con il trascorrere del tempo – dovuta sino a quando non sarà svolta la prestazione di fare infungibile.

L'ordinamento italiano, invero, disciplina istituti simili (ma non identici) alle *astreintes*, sia nell'ambito della normativa in tema di brevetti e marchi (art. 124, comma 2, e art. 131, comma 2, del D.Lgs. 30/2005), sia nel Codice del Consumo (art. 140, comma 7, del D.Lgs. 206/2005), sia - infine - in termini generali nell'art. 614-bis c.p.c., dal cui ambito di applicazione sono tuttavia escluse materie senz'altro rilevanti, come le controversie di lavoro subordinato pubblico e privato.

La funzione della condanna al pagamento di una somma di denaro contenuta nell'*astreinte* consiste nel coartare indirettamente l'adempimento e, in caso di perdurante inadempimento, di "sanzionare" l'illegittimo protrarsi dell'attesa. A ben vedere, dunque, la somma di denaro dovuta in ragione dell'inadempimento (e, quindi, dovuta a titolo di risarcimento) non è preordinata a riparare un danno accertato nell'*an* e nel *quantum*: si ammette, in altri termini, un risarcimento svincolato da qualsivoglia accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di un danno e alla sua eventuale quantificazione.

Sotto tale ultimo profilo, le *astreintes* non paiono discostarsi dai *punitive damages*: in entrambi i casi ci si trova di fronte alla condanna al risarcimento di un danno la cui effettiva sussistenza non ha costituito oggetto di alcun accertamento ed in entrambi i casi assume valore determinante la condotta del "danneggiante".

Sennonché, la Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 7613/2015, adotta un trattamento differenziato tra l'istituto dei *punitive damages* e quello delle *astreinte* quanto alla loro compatibilità con l'ordine pubblico; in particolare, la Suprema Corte si è espressa in questi termini: "(...) il danno punitivo ha struttura e funzione non coincidenti con l'*astreinte*. (...) Può pur dirsi che le *astreintes* e i danni punitivi, già negli ordinamenti di derivazione, operano sia come strumenti sanzionatori e sia come forme di coazione indiretta all'adempimento. Eppure, le differenze restano fondamentali: permane il fatto che l'*astreinte* non ripara il danno in favore di chi l'ha subito, ma minaccia un danno nei confronti di chi si comporterà nel modo indesiderato. Allorché la misura pecuniaria sia comminata in aggiunta non alla condanna risarcitoria, ma a quella a consegnare un bene determinato (...) l'*astreinte* si allontana dalla liquidazione del danno punitivo, presentando i caratteri di una tecnica di tutela di altro tipo, ossia d'induzione all'adempimento mediante una pressione (...) a tenere il comportamento dovuto" (Cass. 7613/2015).

La Corte di Cassazione, perciò, ritiene l'*astreinte* compatibile con l'ordine pubblico italiano "se la funzione sua propria è quella di coartare all'adempimento, a tutela del creditore e dell'interesse generale all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari" (Cass. 7613/2015): nell'attuale diritto vivente, il riconoscimento nell'ordinamento italiano delle *astreintes* è ammesso, mentre le condanne di risarcimento a titolo di danno punitivo continuano ad essere generalmente ritenute contrarie all'ordine pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Luca Thomas Valgoi
+39 0461 23100 – 260200 - 261977
ltv@slm.tn.it

DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite

l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.